

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

19 novembre 2004 (in *Gazz. Uff.* n. 50 del 2 marzo 2005)

Recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreta:

Art. 1: 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, e' modificato come segue:

a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Ai sensi del presente decreto si intende per «autoveicolo» ogni veicolo, munito di motore di propulsione, delle categorie M2, M3, N2 o N3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Per categorie M2, M3, N2 ed N3 si intendono quelle definite nell'allegato dal decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.».

b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Gli autoveicoli delle categorie M2 ed M3 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h. 2. I veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 2005 possono continuare ad essere muniti di dispositivi di limitazione della velocità sui quali la velocità massima e' regolata a 100 km/h.».

c) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Gli autoveicoli delle categorie N2 ed N3 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 90 km/h.».

d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N3, gli articoli 2 e 3 si applicano: a) ai veicoli immatricolati dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, sin dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, b) ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE: 1) dal 1° gennaio 1995, ai veicoli impiegati sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali, 2) dal 1° gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali.

2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M2, i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate ma inferiore o pari a 10

tonnellate, ed i veicoli della categoria N2, gli articoli 2 e 3 si applicano: a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2005, dal 1° gennaio 2005, b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 giugno 1989, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, immatricolati tra il 1° ottobre 2001 ed il 1° gennaio 2005: 1) a partire dal 1° gennaio 2006, se trattasi di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali, 2) a partire dal 1° gennaio 2007, se trattasi di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007, i veicoli delle categorie M2 ed N2 aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati e circolanti esclusivamente nel territorio nazionale, sono esonerati dall'applicazione degli articoli 2 e 3.»;

e) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. I dispositivi di limitazione della velocita' di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare i requisiti tecnici fissati nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, e successive modificazioni.

Tuttavia, i veicoli rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 2005, possono continuare ad essere dotati dei dispositivi di limitazione della velocita' che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalla normativa nazionale vigente alla data della immatricolazione dei veicoli stessi.

2. I limitatori di velocita' omologati come entita' tecniche possono essere montati unicamente da officine designate dai titolari delle relative omologazioni debitamente autorizzate dagli Uffici Provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le procedure di designazione e di autorizzazione delle officine autorizzate nonche' le relative procedure operative sono predisposte con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

f) l'allegato, concernente le procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocita', e' abrogato.